

Limiti al controllo dei soci della srl consolidante

Secondo il Tribunale di Milano i soci non amministratori non possono consultare le dichiarazioni delle controllate

/ Maurizio MEOLI

Ai fini del controllo dei soci non amministratori di srl – che, ex [art. 2476](#) comma 2 c.c., hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione – tra i documenti relativi all'amministrazione di una srl consolidante fiscale non possono includersi le **dichiarazioni** dei redditi e i prospetti di determinazione dei redditi delle società consolidate (nella specie rappresentante sia da srl che da spa), i **prospetti** di dettaglio dei criteri di determinazione del reddito con indicazione analitica delle variazioni fiscali in aumento e in diminuzione delle società consolidate e le copie dei quadri del modello UNICO (ora REDDITI) corrispondenti alla determinazione del reddito d'impresa (quadro RF) delle società consolidate.

Ad affermarlo è il Tribunale di Milano in un provvedimento cautelare del [7 giugno](#) scorso.

Come già evidenziato su *Eutekne.info* (si veda "[Ancora molto da chiarire sui controlli dei soci di srl](#)" del 12 settembre), le posizioni della giurisprudenza non sono uniformi in ordine alla possibilità di applicare l'art. 2476 comma 2 c.c. alla documentazione "**fiscale**" della srl. In particolare, il Tribunale di Torino [7 aprile 2017](#) ha rigettato la "generica" richiesta del socio di consultare "scontrini e ricevute fiscali". Questa documentazione, infatti, non si è ritenuta, di per sé, collocabile né nella nozione normativa di "libri sociali", né in quella di "documenti relativi all'amministrazione".

Essa, peraltro, potrebbe "forse" essere ricondotta alla nozione di documentazione attinente all'amministrazione solo qualora venisse individuata anche una determinata e specifica **scelta amministrativa** della società dalla quale potrebbe essere derivata una corrispondente spesa e movimentazione bancaria (con onere del socio di delimitare la sua richiesta di esibizione di documenti quantomeno in termini temporali). I Tribunali di Milano [27 marzo 2014](#), di Napoli [5 maggio 2008](#) e di Macerata [4 ottobre 2007](#), invece, hanno collocato tra i "documenti relativi all'amministrazione" anche la documentazione fiscale, con particolare riguardo alle **fatture** (mai citando espressamente, comunque, ricevute e scontrini fiscali), mentre il Tribunale di Bari 23 gennaio 2012 ha autorizzato una generica richiesta di consultazione anche di fatture relativamente a un periodo di sette anni.

Il provvedimento in commento sembra porsi lungo quest'ultima linea interpretativa. Si ritiene, infatti, che la documentazione citata in premessa, in relazione a una srl consolidante fiscale, non possa essere colloca-

ta tra i documenti relativi all'amministrazione "della srl stessa", attenendo alla determinazione dei redditi (fiscalmente rilevante) delle **controllate** e da parte di esse. Il rigetto della richiesta cautelare del socio della srl per mancanza del *fumus*, quindi, avviene non perché la documentazione fiscale non possa essere collocata, di per sé, nella nozione di "libri sociali" o in quella di "documenti relativi all'amministrazione", ma perché si risolve nella pretesa di consultare documentazione **non attinente** all'amministrazione "della srl" (e in particolare alla correttezza degli adempimenti fiscali dalla medesima posti in essere), ma specificatamente alle risultanze reddituali/fiscali delle controllate.

In pratica, il Tribunale di Milano sembra collocare tra i documenti suscettibili di essere consultati dal socio non amministratore di srl anche quelli fiscali, comunque attinenti all'amministrazione della società, ma esclude tale potere nel caso di specie perché la documentazione fiscale da consultare presso la srl consolidante non attiene ad essa ma alle sue controllate.

Il tema risulta, ad oggi, poco approfondito in dottrina. Il provvedimento in esame **esclude** che la "consultazione" possa estendersi alla documentazione delle controllate dal momento che ne conseguirebbe un'impropria estensione del potere di controllo fuori dal perimetro normativo, con ampliamento del medesimo a società, quali le spa controllate, in cui non si attribuisce alcun potere di controllo al socio e, comunque, con estensione del controllo a enti rispetto ai quali il ricorrente non risulta socio.

Alla luce di tale argomentare non è riconosciuto rilievo alla considerazione del socio ricorrente secondo il quale i documenti richiesti sarebbero necessari alla srl consolidante per il **corretto svolgimento** dell'attività di amministrazione, che comprende gli aspetti fiscali. Ciò in quanto, in relazione ai profili in questione, gli adempimenti fiscali riservati alla consolidante si sostanziano nella redazione del quadro GN, secondo le risultanze dei corrispondenti quadri redatti dalle controllate (quadri che erano stati già trasmessi al consulente del ricorrente).

Si tenga presente, infine, che il Tribunale di Milano [19 gennaio 2017](#) ha precisato come l'art. 2476 comma 2 c.c. ponga a carico della srl un obbligo di mera messa a disposizione di tutta la (propria) documentazione sociale, senza la possibilità, quindi, che tale obbligo sia esteso al compimento di altre attività, quali il procurare **ulteriore** documentazione presso le società controllate.